

E N E A

Proposta di legge C. 492 Molinari, recante Modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, in materia di procedimento per l'individuazione dell'area destinata alla realizzazione del Parco tecnologico e del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi a bassa e media intensità

VIII Commissione (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici)

CAMERA DEI DEPUTATI

Audizione Parlamentare

14 novembre 2023

Illustre Presidente, Onorevoli Deputati,

ringrazio, anche a nome dell'ENEA, la Commissione Ambiente per l'opportunità offerta da questa audizione che ci consente di fornire il nostro contributo, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 492, recante Modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, in materia di procedimento per l'individuazione dell'area destinata alla realizzazione del Parco tecnologico e del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi a bassa e media intensità.

Premesso che:

il D.Lgs. n. 31/2010 disciplina la localizzazione, la realizzazione e l'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, i sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, in particolare:

- ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), il "Deposito nazionale" è il sito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività presenti sul territorio nazionale e allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari;
- ai sensi dell'art. 25, comma 3, SOGIN S.p.A. ha il compito di realizzare il Deposito Nazionale, il Parco Tecnologico e le strutture tecnologiche di supporto;
- ai sensi dell'art. 27, comma 1 SOGIN S.p.A. deve proporre la Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI) alla localizzazione del Parco Tecnologico, proponendo l'ordine di idoneità sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali; le aree che vengono inserite nella Carta soddisfano sia i criteri di localizzazione definiti da ISIN nella Guida Tecnica n. 29, che i requisiti indicati nelle Linee Guida IAEA (International Atomic Energy Agency)
- successivamente all'approvazione della CNAPI da parte dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, questa viene trasmessa al Ministero competente per autorizzazione alla pubblicazione;
- a valle della pubblicazione della CNAPI è stato tenuto il Seminario Nazionale, durante il quale SOGIN S.p.A. ha raccolto le osservazioni trasmesse formalmente dai soggetti portatori di interessi qualificati e ha redatto la proposta di CNAI, Carta Nazionale delle Aree Idonee;

- la proposta della CNAI è stata inviata da SOGIN S.p.A. al Ministero competente che, acquisito il parere tecnico dell'ISIN, potrà approvarla definitivamente di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; la versione definitiva della CNAI sarà quindi il risultato dell'integrazione nella CNAPI dei contributi emersi nelle diverse fasi della Consultazione Pubblica.

L'attuale normativa prevede che, entro trenta giorni dall'approvazione della CNAI, la SOGIN dovrà invitare le Regioni e gli Enti locali delle aree considerate idonee alla localizzazione del Parco tecnologico a comunicare, entro sessanta giorni, il loro interesse ad ospitare il Parco stesso e dovrà avviare trattative bilaterali finalizzate al suo insediamento, da formalizzare con uno specifico protocollo di accordo.

La proposta di legge, ritenendo che “l'esito delle trattative non sembra affatto scontato”, propone di modificare l'attuale art. 27 del D.Lgs. n.31/2010 per permettere anche ad Enti locali, diversi da quelli nel cui territorio sono comprese le aree idonee alla localizzazione del Parco tecnologico, di proporre la propria candidatura per la realizzazione del Parco tecnologico, inviando alla SOGIN S.p.A. la documentazione sulle caratteristiche tecniche e socio-ambientali che dimostrino la rispondenza delle aree proposte ai requisiti definiti dalla Guida Tecnica n. 29 e dalle Linee Guida IAEA.

La modifica dell'articolo in esame prevede, a valle di eventuali autocandidature, che SOGIN prepari un supplemento della Carta nazionale delle aree idonee per trasmetterlo al Ministero competente che, acquisito il parere tecnico dell'ISIN, lo approva con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture.

Ad avviso di questo Ente la previsione del parere tecnico dell'ISIN risulta fondamentale per garantire l'accettabilità tecnica delle eventuali autocandidature di Enti locali precedentemente esclusi dalla CNAPI: i motivi della precedente esclusione possono essere i più vari, ma devono essere superabili da un punto di vista tecnico-scientifico, non di sola opportunità.

Quindi,

- tenendo conto delle considerazioni esposte sulle verifiche necessarie relative ai siti che dovessero autocandidarsi ad ospitare il deposito,
- visto il ruolo di Gestore del Servizio integrato nazionale, ai sensi dell'art. 74 del D.lgs. n.101/2020, ricoperto dall'ENEA (che obbliga la stessa a garantire “tutte le fasi del ciclo di

gestione delle sorgenti non più utilizzate quali la predisposizione al trasporto, il trasporto, la caratterizzazione, l'eventuale trattamento e condizionamento e il deposito provvisorio”),

- considerato che il volume di rifiuti radioattivi a bassa e media attività afferenti al Servizio Integrato, provenienti dalle attività industriali e biomedicali, attualmente stoccati presso il sito del Centro di ricerche ENEA della Casaccia nei depositi temporanei affidati in gestione alla società partecipata Nucleco S.p.A., è tale da rischiare di saturare gli spazi disponibili nei prossimi anni con evidente nocumento per il sistema Paese in termini di capacità di smaltimento dei rifiuti radioattivi prodotti in ambito biomedicale,
- considerato che la criticità appena espressa sugli spazi disponibili per lo stoccaggio temporaneo potrà essere superata solo a valle del conferimento dei suddetti rifiuti radioattivi al Deposito Nazionale,

a parere della scrivente Agenzia, è auspicabile che le procedure per l'individuazione del sito del Deposito Nazionale e la sua realizzazione si concludano nel più breve tempo possibile; pertanto, interventi riformatori come la Proposta di legge in esame sono senz'altro condivisibili.

Concludendo, ENEA considera la disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi e, dunque, anche la Proposta di legge in esame, di preminente importanza per il sistema Paese. Per questo, offre il proprio contributo propositivo e la più ampia disponibilità al confronto, per migliorare l'assetto regolamentare esistente e per poter continuare a offrire il proprio supporto attivo ai fini di una soluzione nella gestione e messa in sicurezza definitiva dei rifiuti radioattivi nel nostro Paese.